



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0010092 del 04/08/2016

Serv. PL Area DG

Rif.

Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza agli ordini e collegi professionali. Comunicato del Presidente ANAC del 6 luglio 2016.

Con riferimento all'oggetto, si segnala che sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato pubblicato il Comunicato in data 6 luglio 2016, recante '**Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali**' (allegato).

In particolare, con il medesimo Comunicato, l'Autorità, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, correttivo del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, ha sottolineato che il regime della trasparenza, previsto per tutte le pubbliche amministrazioni, si applica anche agli ordini professionali "*in quanto compatibile*" e che con il Piano Nazionale Anticorruzione potranno essere precisati gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali.

Per quanto concerne tali ultimi Enti, inoltre, il Consiglio dell'Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva differito il termine degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016, fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del D.Lgs. n. 33/2013.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, il predetto termine è ulteriormente differito **fino al 23 dicembre 2016**, nelle more della pubblicazione del PNA e delle specifiche linee guida da parte dell'ANAC.

Infine, nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità il 6 luglio 2016, ma non ancora pubblicato, è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè **fino al 23 dicembre 2016**, l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

A/ssc



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Comunicato del Presidente del 6 luglio 2016

Oggetto: Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali

Com'è noto, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali *“in quanto compatibile”*.

Il medesimo decreto legislativo, introducendo il co. 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. 33/2013, ha previsto che l'Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, *“può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali.”*

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l'Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità.

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016, le amministrazioni e gli enti hanno sei mesi per adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza. Nel PNA, approvato dall'Autorità il 6 luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 co. 2bis della legge 190/2012, in attesa dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 co. 4 della medesima legge - è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, l'attività di vigilanza dell'ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data.

Per quanto concerne gli ordini e i collegi professionali, si ricorda che il Consiglio dell'Autorità, con la delibera n. 380 del 6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. 33/2013.

In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali, del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Quanto, infine, alla prevenzione della corruzione si richiama l'approfondimento specifico del PNA 2016 nel quale si definiscono gli obblighi degli ordini e dei collegi professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 luglio 2016

Il Segretario
Maria Esposito